

IL CONFLITTO FAMILIARE NELL'ATTUALE DISCIPLINA NORMATIVA: IL PROCESSO GIURISDIZIONALE, LA MEDIAZIONE FAMILIARE E STRUMENTI ALTERNATIVI DI COMPOSIZIONE DELLE LITI.

Premessa

La Costituzione italiana definisce la famiglia come “una società naturale fondata sul matrimonio” (art. 29 Cost.) ma, a distanza di molti anni dall’elaborazione del dettato costituzionale, questa definizione appare riduttiva. La complessità odierna di questa organizzazione è tale che il Legislatore fatica a seguirne le trasformazioni, e ad armonizzare le spinte dinamiche che da essa provengono alla garanzia dei principi che informano il nostro stesso ordinamento (es. il principio di uguaglianza art. 3 Cost.).

La struttura familiare oggi va ben oltre l’identificazione del nucleo rappresentato dalla coppia genitoriale, legata dal rapporto coniugale e dai figli: la famiglia attuale individua nuovi profili familiari (famiglia con un unico genitore; famiglia allargata) che scaturiscono dalle sue vicende trasformative come possono essere la separazione; individua nuove modalità di sua costituzione (la convivenza more uxorio) ed implementa nuovi sistemi di relazioni (terzo genitore; figli del nuovo compagno/a dei genitori, nuove figure parentali ecc.) che rendono estremamente più complesso il corpo familiare¹.

Il contenzioso familiare

Un terreno sul quale si riverbera la capacità trasformativa di questa “società naturale” è l’area del **contenzioso familiare**.

Con questo termine intendiamo il contesto in cui i protagonisti del nuovo sistema familiare, come sopra descritto nella sua complessità, entrano in conflitto nel momento in cui avviene una transizione e si rende necessaria una riorganizzazione delle relazioni familiari.

L’ambito in cui maggiormente si svolge il **contenzioso familiare è nell’interruzione del rapporto coniugale** che nel nostro paese avviene attraverso le procedure di separazione e divorzio.

I dati Istat ci aiutano a fotografare una situazione che vede i tassi di separazione e di divorzio in continua crescita².

Nel nostro ordinamento il contenzioso familiare che scaturisce dallo scioglimento dell’unione coniugale è reso più complesso rispetto ad altri paesi in quanto vi sono due procedure distinte, la

¹ Secondo i dati Istat del 2009 dal 1998 ad oggi sono aumentate le persone sole (single), le coppie senza figli e le famiglie monogenitoriali, mentre sono diminuite le coppie con figli e le famiglie “estese”. Le coppie coniugate con figli rappresentano ormai solo il 36,4% delle famiglie (erano il 46,2% nel 1998). Cresce il numero delle nuove forme familiari: single non vedovi, monogenitori non vedovi, famiglie ricostituite coniugate e unioni libere nel complesso passano dal 16,9% del 1998 al 28,0% del 2009. La crescita di separazioni e divorzi è in gran parte alla base dell’incremento di questo tipo di famiglie. Il dato complessivo riguarda 6 milioni 866 mila famiglie e circa 12 milioni di persone, il 20% della popolazione, quasi il doppio rispetto al 1998.

² Rispetto al 1995 le separazioni sono aumentate di oltre il 68% e i divorzi sono praticamente raddoppiati. Se si tiene conto poi che il numero dei matrimoni è in diminuzione appare evidente che, a partire dalla metà dagli anni ’90, è aumentata la propensione all’interruzione dell’unione coniugale.

separazione e il divorzio, ma entrambe necessarie per condurre alla cessazione di tutti gli effetti del matrimonio (in caso di matrimonio civile) ed un tempo minimo che deve intercorrere tra una procedura e l'altra. Non tutte le separazioni legali tuttavia si trasformano poi in divorzi³.

Il procedimento che viene scelto dai coniugi può essere poi giudiziale o consensuale. La scelta ricade prevalentemente sulla procedura consensuale (nel 2011 si sono chiuse con questa modalità l'84,8% delle separazioni e il 69,4% dei divorzi) ed è condizionata da numerosi fattori tra cui il costo e la durata della causa. In effetti la procedura che conduce ad una separazione consensuale o ad un divorzio congiunto risulta più breve e meno gravosa sotto il profilo economico⁴. Così accade spesso che il procedimento che inizialmente era stato iscritto a ruolo come contenzioso si trasformi in consensuale consentendo una notevole riduzione dei costi e dei tempi.

Di recente tuttavia si sta osservando un ulteriore fenomeno: quello dei divorzi effettuati all'estero. Si tratta di una modalità individuata da diversi cittadini italiani per far cessare il matrimonio avviando alle lungaggini ed ai costi della procedura prevista nel nostro paese, sfruttando le normative comunitarie e le possibilità offerte dal progressivo allargamento del numero dei paesi membri dell'unione europea⁵.

La procedura più lunga rispetto ad altri paesi europei e il conseguente fenomeno della "migrazione divorzile", sono alcune delle ragioni che hanno spinto il nostro Legislatore a procedere alla modifica della normativa in materia di separazione, per la realizzazione del c.d. Divorzio Breve.

Lo scorso maggio 2014, infatti, la Camera dei Deputati ha approvato la modifica dei presupposti per la domanda di scioglimento del matrimonio, riducendo a 12 mesi (in caso di separazione giudiziale, e a 6 mesi (in caso di separazione consensuale), il termine minimo per la presentazione della domanda di divorzio. Il provvedimento attende ora l'esame del Senato.

Aldilà della lunghezza o brevità della procedura, il procedimento contenzioso ha in genere ad oggetto varie questioni economiche tra cui soprattutto la determinazione dell'entità dell'assegno di mantenimento per i figli o il coniuge, la casa coniugale, l'affidamento dei figli, benché il legislatore con l'introduzione della legge sull'affido condiviso (l. 54/2006), che ha modificato l'art. 155 c.c., abbia stabilito che di regola il giudice disponga per l'affido condiviso⁶, statuendo una conservazione per entrambi i genitori di quella che oggi (alla luce dei recenti interventi normativi) possiamo definire responsabilità genitoriale.

³ Su 100 separazioni pronunciate in Italia nel 1998, poco più di 60 sono giunte al divorzio nel decennio successivo. Nel 2011 l'intervallo di tempo intercorso tra la separazione legale e la successiva domanda di divorzio è stato pari o inferiore a cinque anni nel 65,2% dei casi.

⁴ Secondo i dati Istat un procedimento consensuale di separazione si esaurisce mediamente in 156 giorni e uno di divorzio in 160, mentre se il procedimento si chiude con il rito contenzioso occorrono, in media, rispettivamente 873 e 632 giorni.

⁵ I presupposti necessari sono il consenso alla rottura del vincolo matrimoniale e la residenza in uno stato comunitario che in alcuni paesi esteri può permettere il divorzio in pochissimi mesi, aggirando il passaggio obbligato dalla separazione imposto dalla normativa italiana. La fase successiva consiste nella trascrizione del provvedimento di divorzio nei registri di stato civile, in virtù del riconoscimento automatico della sentenza da parte dello Stato italiano. Il fenomeno è favorito dal fatto che il regolamento comunitario contiene degli elementi di incertezza riguardo il modo in cui determinare il concetto di residenza abituale.

⁶ Nell'Art. 155 c.c. è stabilito che il giudice "Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori" e che "può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore".

Il contenzioso familiare si verifica altresì in quelle forme familiari in cui i genitori non sono legati dal rapporto coniugale⁷: ciò accade nelle c.d. convivenze more uxorio, ma anche nel recente fenomeno delle c.d. coppie liquide⁸. Le vicende che riguardano queste famiglie sono pressoché le stesse della famiglia con genitori coniugati ed in caso di interruzione del rapporto di coppia i temi al centro della controversia risultano i medesimi delle coppie sposate (mantenimento ed educazione dei figli, affidamento, rapporti con ascendenti dei due rami genitoriali ecc.); anche ad esse viene applicata la normativa sull'affido condiviso.

Il contenzioso familiare che si instaura alla fine di un rapporto di convivenza more uxorio o per l'interruzione di un rapporto di coppia, vede nella maggior parte dei casi il coinvolgimento di figli minori⁹.

Ad ogni modo, occorre rilevare come in seguito all'introduzione della legge sull'affido condiviso questa modalità di affido nel 2011 è stata disposta nel 90,3% delle separazioni e nel 76% dei divorzi (fino al 2005, prima dell'entrata in vigore della legge, veniva ampiamente applicato l'affido esclusivo alla madre nell'80,7% delle separazioni e nell'82,7% dei divorzi).

Un ulteriore profilo entro il quale possiamo individuare il **contenzioso familiare** è quello che più genericamente potremmo definire **ambito familiare**, includendo in esso le controversie che scaturiscono tra i componenti del corpo familiare per questioni non legate alle vicende che riguardano il rapporto di coppia (es. successioni, riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio ecc.), o che derivano da questo solo indirettamente (es. rapporto degli ascendenti con i nipoti) ma che ugualmente possono pregiudicare la tenuta dei legami che uniscono i membri di una famiglia.

Un profilo fino a qualche tempo fa inedito del contenzioso in ambito familiare è quello delle **rivendicazioni dei nonni** a seguito della separazione dei genitori dei loro nipotini.

La separazione è un fenomeno che coinvolge l'intero corpo familiare. Purtroppo accade spesso che il conflitto che nasce tra i genitori si estenda anche verso la stirpe dell'ex coniuge (o ex partner) finanche ad escludere quei nonni, zii ed altri parenti che, in un momento così delicato per i nipotini, possono rappresentare una risorsa, un punto di riferimento affettivo stabile. Proprio per tutelare l'importanza di questi rapporti il nostro Legislatore ha stabilito nella legge sull'affido condiviso che il minore ha diritto di *"conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale"*. La norma tutela quindi il diritto del minore a mantenere la continuità delle relazioni con tutto il corpo parentale, questo perché per lo sviluppo della

⁷ Secondo i dati Istat 2009 le famiglie di unioni libere sono 881 mila e coinvolgono un totale di 2 milioni 523 mila persone, considerando sia i genitori che i figli.

⁸ Per "coppie liquide" intendiamo quelle forme familiari dove il padre e la madre, pur senza aver maturato una vera e propria identità di coppia, si trovano comunque a vivere l'esperienza genitoriale. La filiazione è dunque frutto di rapporti non stabili o di recente costituzione, che non sfociano in una vera e propria convivenza e ciò rende ancora più frequente il conflitto per la determinazione delle modalità di affidamento e mantenimento della prole.

⁹ Nel 2011 più del 70% delle separazioni e più del 60% dei divorzi hanno riguardato coppie con figli. I figli coinvolti sono stati 109.842 nelle separazioni e 53.129 nei divorzi. La metà (50,5%) delle separazioni e poco più di un terzo (35,5%) dei divorzi riguardano matrimoni con almeno un figlio minore di 18 anni. Purtroppo sfuggono completamente alla rilevazione l'individuazione dei figli coinvolti nella separazione dei genitori conviventi, ma sappiamo che secondo i dati Istat 2009 la presenza di figli riguarda il 49,7% delle coppie non coniugate, e sono complessivamente 572 mila.

personalità del bambino si dà importanza al mantenimento della continuità relazionale e sociale del minore.

Sulla questione se esista o meno un autonomo diritto dei nonni a mantenere la relazione con i nipoti sono intervenute negli anni numerose sentenze di Tribunali Ordinari, della Cassazione e persino della Corte Europea dei diritti dell'uomo¹⁰. Il recente intervento del Legislatore con la **legge 219/2012 (disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali)** prevede oggi l'azione degli ascendenti promossa nel caso in cui sia impedito il loro "diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni" e rimette al Tribunale per i Minorenni la competenza sulla domanda¹¹.

E' evidente dunque che la problematica del mantenimento dei rapporti dei nipoti con gli ascendenti sia di tale importanza da spingere altre figure parentali, oltre ai genitori, a rivolgersi al giudice, complicando ed ampliando il contenzioso familiare.

Il dato del coinvolgimento dei figli nel conflitto familiare, o in ambito familiare, è molto importante poiché espone i minori a gravi rischi che scaturiscono non tanto dall'evento separativo in sé, quanto dalla permanenza di uno stato conflittuale in famiglia. I figli coinvolti nel conflitto parentale hanno maggiore difficoltà a superare l'evento separativo e a recuperare la fiducia nelle figure adulte di riferimento, troppo coinvolte nel darsi battaglia all'interno della aule di giustizia.

In effetti, nella maggior parte dei casi, quando si instaura una controversia familiare nei tre ambiti sopra descritti, i soggetti coinvolti tendono a rivolgersi al processo giurisdizionale nel tentativo di trovare la composizione della lite.

L'esperienza tuttavia ci dimostra come gli **strumenti imperativi della giurisdizione risultino inadeguati alla risoluzione delle controversie familiari** che trovano le loro radici nei conflitti relazionali dei soggetti coinvolti.

L'inadeguatezza del processo giurisdizionale alla risoluzione delle controversie familiari

Possiamo individuare almeno **quattro profili di inidoneità** del procedimento giurisdizionale alla risoluzione delle controversie di carattere familiare.

In primo luogo, l'inserimento della controversia familiare in un contesto processuale fa sì che le parti vengano inserite in un **sistema che risponde alla logica vincitore-perdente**, il quale tende ad inasprire il conflitto, fomentando l'atteggiamento competitivo e rivendicativo delle parti. I bisogni-

¹⁰ Tra gli altri: **Trib.Min. Messina**, decreto 19.03.2001; **Trib. Reggio Emilia** Sez. I Dec., 17 maggio 2007; **Corte di Cass. n. 28902 dicembre 2011** (ha statuito che la legge sull'affido condiviso tutela solo di fatto i rapporti tra nonni e nipoti, non prevedendo invece un'azione diretta degli ascendenti e degli altri familiari per regolare le visite con i bambini); **Corte Europea dei diritti dell'uomo sentenze del 13.06.2000 e del 29.09.2005** secondo cui la vita familiare, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, "ricomprende quantomeno i rapporti tra i prossimi congiunti, i quali possono svolgervi un ruolo considerevole, ad esempio tra nonni e nipoti. Il rispetto della vita familiare così intesa implica per lo Stato, l'obbligo di agire in modo da permettere il normale sviluppo di tali rapporti".

¹¹ Il **nuovo art. L'art. 317-bis c.c.**, *Rapporti con gli ascendenti*, stabilisce che "Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore.". Le controversie sono di competenza del Tribunale per i Minorenni in virtù della modifica apportata all'art. 38 disp. att. c.p.c., dall'art. 96 lett. c) del decreto legislativo.

interessi degli uni e degli altri verranno tradotti in un linguaggio giuridico il quale, anziché chiarire, rischia sempre più di allontanare le possibilità di composizione della controversia. Le diverse posizioni delle parti verranno poi rappresentate da soggetti (i legali) diversi dai titolari dei bisogni-interessi che sottendono alla lite; detti professionisti nello svolgimento del loro lavoro si basano su presupposti giuridici, senza necessariamente indagare le motivazioni profonde che hanno scatenato il conflitto.

In secondo luogo, lo strumento processuale **non ha come obiettivo quello di salvaguardare i legami relazionali tra i contendenti**, anzi tende a pregiudicarli, poiché a prescindere dall'esito della controversia (che potrebbe durare anche anni), almeno una delle parti (ma potrebbero esserlo entrambe!) risulterà soccombente, e benché la pronuncia derivi da un soggetto che dovrebbe essere ritenuto *super partes*, la parte sconfitta è probabile che continuerà a ritenere il vincitore come causa del suo insuccesso, pregiudicando, sia pure a procedimento concluso, un riavvicinamento delle parti ed una ricucitura dello "strappo" relazionale.

Il procedimento giurisdizionale poi **non dà garanzie che i bisogni delle parti e le loro aspettative possano trovare soddisfazione**, anzi potrebbe ben accadere che per aspetti diversi i contendenti risultino entrambi insoddisfatti. Quando poi i membri di una stessa famiglia sono in conflitto, affidare la soluzione della controversia all'autorità di una sentenza rappresenta comunque una sconfitta per entrambe.

Da ultimo, abbiamo sopra riportato come il fenomeno del contenzioso familiare sia spesso caratterizzato dal coinvolgimento dei figli, poiché nella maggior parte dei casi la separazione e il divorzio (e possiamo ritenere anche l'interruzione del rapporto delle coppie conviventi) riguarda famiglie con **figli**. Questi ultimi, tuttavia, **per lungo tempo, in relazione al processo giurisdizionale per la determinazione dell'affidamento e del mantenimento, hanno subito una disparità di trattamento**, ed ancora oggi, secondo l'opinione di taluni¹², permangono dei profili di disuguaglianza che possono prospettare dei dubbi di costituzionalità. Anche sotto questo aspetto il procedimento giurisdizionale appare dunque inadeguato alla risoluzione delle controversie di natura familiare.

Il processo giurisdizionale non garantisce la piena equiparazione dei figli

In ordine a quest'ultima argomentazione occorre trattare del recente intervento normativo che ha apportato delle novità significative, soprattutto sotto il profilo sostanziale, in merito all'uguaglianza dei figli nati fuori o all'interno di un rapporto coniugale.

Prima dell'entrata in vigore della **legge 219/2012 (Disposizione in materia di riconoscimento dei figli naturali)**, la competenza in materia di mantenimento ed affidamento dei figli c.d. naturali era attribuita al Tribunale dei Minori. Le stesse materie, invece, per i figli delle coppie coniugate risultavano di competenza del Tribunale Ordinario che si sarebbe occupato della separazione e del divorzio dei genitori. Vi era dunque un evidente disparità di trattamento che richiedeva da tempo un intervento normativo. La legge sopra citata non realizza una revisione organica in materia di giustizia familiare, ma contiene importanti novità processuali.

¹² GRAZIOSI A., "Una buona novella di fine legislatura: tutti i "figli" hanno eguali diritti, dinanzi al tribunale ordinario", in Famiglia e diritto 3/2013.

Il nuovo **art. 38 disp. att. c.c.** concentra infatti sul tribunale civile la competenza per l'affidamento e il mantenimento di tutti i figli, sia nati da genitori coniugati o meno¹³.

Attualmente la **competenza civile del Tribunale dei Minori si è dunque sensibilmente ridotta** e riguarda esclusivamente i procedimenti ablativi e limitativi della potestà, i procedimenti di autorizzazione al matrimonio del minore ultrasedicenne (artt. 84 e 90 c.c.) e l'autorizzazione all'esercizio di impresa (art. 371 c.c.), ma queste ultime due materie di competenza rappresentano in realtà casi poco frequenti.

E' da giudicare senza dubbio positivo, in ordine alla garanzia d'uguaglianza dei figli, l'**accorpamento di tutele** operato dal Legislatore con il recente intervento normativo, tuttavia permane in capo ai figli nati fuori o all'interno di un rapporto coniugale un'importante **disparità di trattamento di carattere processuale** che può gettare un'ombra sulla costituzionalità della Legge sopra citata.

I procedimenti in materia di affidamento e mantenimento di figli di minori nati da genitori non coniugati continueranno infatti a svolgersi secondo le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio (art. 737 e ss. c.p.c.), mentre i procedimenti per le stesse materie di figli nati da genitori coniugati si svolgeranno secondo le procedure previste per la separazione e il divorzio.

Il rito camerale ha una disciplina più scarna e lascia un'ampia discrezionalità al giudice. Di converso le procedure di separazione e divorzio risultano, sotto il profilo processuale, più garantite, in quanto si svolgono secondo un giudizio a cognizione piena predeterminato per legge. Si prospetta dunque un **dubbio di costituzionalità** in capo alla nuova legge **per contrasto con l'art. 3 Cost.**

Il fatto poi di considerare il procedimento camerale come più idoneo al trattamento delle questioni in materia di famiglia e minori non è sufficiente a superare il dubbio di costituzionalità. La discrezionalità giudiziaria tende infatti a favorire la diffusione di prassi difformi nei diversi Tribunali che possono essere compensate solo mediante l'impiego di protocolli i quali non garantiscono l'uniformità dell'applicazione della procedura su tutto il territorio nazionale.

Trattando del contenzioso familiare nell'attuale disciplina normativa occorre evidenziare altresì come, nei procedimenti che coinvolgono direttamente o indirettamente i minori, la giurisprudenza abbia fissato importanti punti fermi, relativi alla tutela e la partecipazione dei minori nei procedimenti che li riguardano¹⁴.

Inoltre, la Legge 219/2012, riconoscendo **il diritto del minore** fino a dodici anni (ed anche meno se capace di discernimento) **di essere ascoltato** in tutte le questioni che lo riguardano direttamente o indirettamente, consente finalmente al nostro ordinamento di recepire con maggior consapevolezza i contenuti delle convenzioni internazionali sui diritti del fanciullo (Convenzione di New York 1989; Convenzione di Strasburgo 1996), mentre la disciplina delle modalità di ascolto del minore risulta coerente con le "*Linee guida per una giustizia a misura di minore*" adottate il 17.11.2010 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

¹³ In realtà questa soluzione si sarebbe già potuta prospettare con l'entrata in vigore della l. 54/2006, ma una pronuncia della Cassazione non ha ritenuto implicitamente abrogato l'art. 38, riaffermando la competenza del Tribunale dei Minori sull'affidamento dei figli naturali e le questioni relative al mantenimento (Cass. 8362/2007). Di questa opinione è anche GRAZIOSI nel contributo sopra segnalato.

¹⁴ Nei procedimenti che lo riguardano direttamente, come quelli *de potestate*, il minore entra a pieno titolo nel procedimento ed ha **diritto ad un proprio difensore** ed eventualmente anche di un curatore speciale (Corte cost. 11.3.2011, n. 83). Nei procedimenti che riguardano indirettamente il minore, come nel caso della separazione e del divorzio, questi ha il **diritto di essere ascoltato** (Cass. S:U: 21.10.2009, n. 22238).

In conclusione, da quanto sopra esposto appare evidente come il procedimento giurisdizionale, nonostante le recenti innovazioni ad esso apportate, risulti uno strumento inadeguato alla risoluzione delle controversie familiari o in ambito familiare, sia per motivazioni legate alla struttura dello strumento giudiziario in sé (procedimento che risponde alla logica vincitore-perdente il quale favorisce l'atteggiamento competitivo; un formalismo che prevede tempi lunghi; una procedura che non garantisce il soddisfacimento degli interessi-bisogni e che non salvaguarda i legami familiari delle parti), sia legate ad una disparità di trattamento dei minori coinvolti con profili di incostituzionalità.

Gli strumenti alternativi di composizione delle liti:

La mediazione familiare

Il contenzioso familiare può trovare invece lo strumento di elezione per la composizione della lite nell'ausilio di percorsi alternativi, per i quali non si riscontrano quei profili di criticità rilevati invece per il metodo processuale.

Il primo e più importante di questi strumenti è senza dubbio la **Mediazione Familiare**.

Il conflitto familiare che può scaturire dalla crisi del rapporto coniugale o di coppia richiede una capacità di riorganizzazione delle relazioni familiari che non può essere affidata esclusivamente allo strumento giurisdizionale. Gli individui coinvolti in questo difficile momento di transizione necessitano spesso di un supporto per favorire la riapertura di un canale comunicativo che consenta la focalizzazione dei bisogni dei figli coinvolti e dei veri bisogni-interessi che sottendono la lite. L'obiettivo è quello di disinnescare gli effetti distruttivi di un conflitto che mina profondamente la tenuta dei legami familiari della coppia genitoriale e di tutto il corpo parentale, una disgregazione che può avere effetti anche nel contesto sociale. Non basta dunque uno strumento che si limita a definire il conflitto solo su di un piano formale come fa il procedimento giurisdizionale, ma serve una risorsa che contribuisca alla salvaguardia dei legami familiari e risolva il conflitto sul piano sostanziale come è possibile con la Mediazione Familiare.

In verità, a livello europeo da tempo si insiste sulla promozione di questa risorsa per la risoluzione delle controversie familiari da attivare soprattutto prima dell'avvio di un processo¹⁵. Ciò ha

¹⁵ -La **Convenzione di Strasburgo** sui diritti del fanciullo del 1996, invita gli Stati aderenti a incoraggiare il ricorso alla mediazione per evitare il coinvolgimento di minori nelle procedure giudiziarie (art. 13);

-Una **Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa** nel **1998** afferma la necessità di introdurre o di promuovere la mediazione familiare;

-La **Raccomandazione n. 1639 del 2003, sempre del Consiglio d'Europa**, incoraggia l'accesso alla mediazione familiare, la definisce come un «*un procedimento di costruzione e di gestione della vita tra i membri di una famiglia, un procedimento gestito da un terzo indipendente e imparziale chiamato mediatore*» e ne indica gli scopi principali «*di accompagnare le parti del procedimento verso una finalità concordata innanzitutto tra loro: l'obiettivo della mediazione è quello di giungere a una conclusione accettabile per i due soggetti senza discutere in termini di colpa o di responsabilità. L'accordo raggiunto è ritenuto idoneo a una pacificazione e un miglioramento duraturi della relazione tra i coniugi*».

-Le **Linee Guida del 2010 sulla giustizia a misura di minore** (Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa) affermano che devono essere incoraggiati «*gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione come la mediazione, quando essi possano servire al meglio l'interesse superiore del minore*».

- Questi orientamenti sono stati fatti propri nel **febbraio 2011** anche dalla **Commissione europea** che, nell'elaborare il recentissimo programma dell'Unione sui diritti dei minori, si propone espressamente di recepire quanto disposto dal Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore.

condotto altri paesi a dotarsi di una normativa che favorisce l'impiego della Mediazione Familiare e che in alcuni casi è coerente con una precisa dimensione culturale¹⁶. Purtroppo l'Italia è molto indietro su questo punto.

Gli **unici riferimenti normativi** che nel nostro ordinamento, in qualche maniera, rappresentano un'apertura verso l'intervento mediativo sono l'**art. 342-ter c.c.** (introdotto dalla l. 154/2001)¹⁷ e l'**art. 155-sexies c.c.** (introdotto dalla l. 54/2006).

In questo secondo caso, in particolare, il giudice che deve adottare i provvedimenti sull'affido e il mantenimento dei figli (in un contesto di separazione, divorzio, ma anche per l'affido di figli nati fuori dal matrimonio), avuto il consenso dei genitori, può rinviare l'adozione dei provvedimenti stessi per *"consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una **mediazione** per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli"*.

Il nostro **Legislatore**, dunque, sembrerebbe prendere in considerazione la **Mediazione Familiare solo una volta che il procedimento giudiziario si sia avviato**.

In realtà, numerose ricerche e l'esperienza professionale come Mediatori Familiari ci insegnano che il momento migliore per l'avvio di un procedimento mediativo è quando ancora non si è instaurato un processo giurisdizionale che può favorire l'inasprimento del conflitto. Quando, cioè, la definizione degli interessi delle parti è libera di svolgersi fuori dalle aule giudiziarie, in un contesto guidato da un terzo neutrale, dove i genitori sono i protagonisti, con un *setting* in cui si chiede l'impegno per avere un atteggiamento collaborativo, in cambio del perseguimento della soddisfazione dei bisogni di tutti i soggetti coinvolti.

Per quanto riguarda il rapporto tra Mediazione Familiare e processo giurisdizionale, sebbene il nostro Legislatore sembrerebbe far riferimento alla sola mediazione *"endoprocessuale"*, nulla vieta ai coniugi di **intraprendere autonomamente la Mediazione Familiare** prima di arrivare in un'aula di giustizia. Ed in effetti così accade benché in un numero limitato di casi¹⁸.

Tuttavia, anche nelle circostanze in cui la Mediazione Familiare inizia prima dell'instaurarsi di un procedimento giudiziario, **i suoi risultati possono comunque entrare nel processo**. Ciò avviene quando la coppia è coniugata poiché gli accordi raggiunti vengono fatti oggetto di omologazione nella separazione consensuale o fatti valere con la domanda congiunta di divorzio. Gli stessi accordi vengono fatti valere anche nella separazione giudiziale, quando il giudice avendone ravvisato *"l'opportunità"*, ha deciso di rinviare l'adozione dei provvedimenti riguardo ai figli, dando la possibilità ai genitori di avvalersi degli *"esperti"* per trovare un accordo, sia pure dopo aver instaurato il giudizio. Infine, i risultati della mediazione possono entrare nel processo anche per i genitori ex conviventi, i quali pur avvicinandosi spontaneamente al percorso mediativo in un

¹⁶ Il primo Stato europeo a legiferare in materia di Mediazione Familiare, e che oggi conta il più elevato numero di centri, è la Francia. Qui la mediazione viene intesa come l'attuazione del motto "Liberté, égalité, fraternité", è quindi espressione di una giustizia più moderna, una giustizia nuova; in francese è usato un termine "proximité" che significa "viciniorità, confinanza, familiarità".

¹⁷ In materia di abuso familiare, abilita il giudice a disporre l'intervento sociale o dei centri di mediazione familiare.

¹⁸ In realtà, le controversie riguardanti le **coppie non sposate** potrebbero ben essere risolte **esclusivamente** attraverso il ricorso alla Mediazione Familiare. Ciò è possibile sia quando il conflitto non riguarda il mantenimento o l'affidamento dei figli, ma anche nei casi in cui la lite, pur inerente queste materie, sfocia in una Mediazione Familiare in cui i genitori trovano piena soddisfazione dei bisogni di tutti i soggetti coinvolti, escludendo così a priori il ricorso a un procedimento giurisdizionale.

contesto stragiudiziale, con la volontà di prendere decisioni in materia di affidamento e mantenimento dei figli, potrebbero poi decidere di tradurre i loro accordi in un vincolo giuridico attivando l'intervento del giudice.

Nel nostro ordinamento, dunque, una volta instaurato il processo senza che si sia svolto in precedenza un intervento mediativo, il **giudice esercita un potere discrezionale** in ordine all'eventualità o meno di avviare un percorso di Mediazione Familiare benché le parti debbano prestare il loro "consenso"¹⁹.

L'invito del giudice ad accedere alla Mediazione Familiare può avvenire sia nei procedimenti di separazione e divorzio, ma anche nei procedimenti che riguardano figli di coppie non sposate²⁰. La possibilità di ricorrere alla Mediazione Familiare sia per questioni relative ai figli di coppie coniugate, sia di coppie non coniugate, consente a questa risorsa di **contribuire all'attuazione del principio di uguaglianza sostanziale tra tutti i figli**, con un grado di efficacia maggiore rispetto a quello solo formalmente garantito dal processo giurisdizionale.

La capacità del percorso mediativo di risolvere le controversie familiari poi va ben oltre la risoluzione delle dispute sull'affidamento e mantenimento dei figli. La **Mediazione Familiare risulta funzionale**, infatti, **anche a dare sostanza all'affidamento condiviso**, superando la semplice definizione di un rapporto più equo nella frequentazione dei figli. Questa è in effetti una risorsa che si muove nell'ottica dell'attuazione di una co-genitorialità, nel miglioramento della comunicazione tra i genitori, nella ridefinizione della relazione di coppia genitoriale, nella costruzione di un progetto educativo per garantire il benessere relazionale dei figli oltre l'evento separativo.

Da ultimo, è opportuno compiere un'ulteriore osservazione in merito al profilo di **contenzioso familiare attivato dagli ascendenti**, i quali a seguito della separazione (o interruzione del rapporto di coppia) dei figli, vedono pregiudicata la possibilità di frequentare i loro nipoti. Il **nuovo art. 317-bis c.c.**, come sopra esposto, è stato completamente **riformato dalla L. 219/2012** e ora prevede la possibilità per i nonni di promuovere un'autonoma azione presso il Tribunale dei Minorenni nel caso in cui sia impedito il loro diritto "di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni". In realtà, l'attivazione di questa **procedura** potrebbe ben essere **scongiurata qualora venisse attivato un percorso mediativo**, che motivando i genitori all'importanza del mantenimento delle relazioni con l'intero corpo familiare, possa giungere alla definizione di accordi che includono anche la modalità di frequentazione degli ascendenti, nell'ottica del sano sviluppo della personalità dei figli. Si riuscirebbe così ad evitare di complicare ulteriormente le relazioni all'interno della famiglia, spesso già invischiata nelle procedure giudiziarie.

¹⁹ In realtà l'esperienza professionale ci insegna come il requisito della volontarietà, determinante per l'avvio di un processo di Mediazione e per il suo esito, debba sempre essere indagato adeguatamente dal Mediatore Familiare, soprattutto quando la coppia ha già instaurato un procedimento giudiziario e giunge alla mediazione non spontaneamente, ma a seguito dell'"invio" di un giudice che "caldeggia" l'impiego della risorsa mediativa.

²⁰ L'invito può avvenire in tutti i casi in cui trovano applicazione le norme in materia di separazione come la **L. 54/2006** che all'**art. 4, comma 2** stabilisce che *"Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati"*.

Gli altri strumenti alternativi di composizione del conflitto in ambito familiare e strumenti preventivi delle liti

Per quanto concerne la composizione delle **liti in ambito familiare**, uno strumento che ha avuto una precisa definizione da parte del nostro ordinamento è la c.d. **Mediazione Civile**, disciplinata dal **d.lgs. 28/2010**, la quale all'art. 5 individua tra le materie oggetto di trattazione anche le successioni ed i patti di famiglia.

Questo strumento può rappresentare un aiuto prezioso per risolvere in maniera economica, veloce e senza (o minor) pregiudizio dei rapporti relazionali tra le parti in lite, un contenzioso, che in alternativa, può trascinarsi in un procedimento giudiziario lungo anni.

Da qualche tempo si sta poi diffondendo, accanto alla Mediazione Familiare, il c.d. **Diritto Collaborativo**.

In questo caso, in occasione della separazione o del divorzio, la procedura consensuale viene favorita dall'azione di un team composto dagli avvocati delle parti e dalle parti stesse, che in un contesto di collaborazione reciproca, cerca di raggiungere un accordo globale, soddisfacente e duraturo. La partecipazione del mediatore al setting è solo eventuale, da richiedere quando le parti non riescono a dialogare in maniera proficua o quando la comunicazione è molto difficile. Tutti i soggetti coinvolti nella procedura collaborativa sottoscrivono un accordo che li vincola al rispetto delle regole tipiche delle procedure mediative (quali la riservatezza, la trasparenza, la cooperazione e la fiducia) ma anche all'impegno alla rinuncia del mandato qualora il tentativo di trovare l'accordo dovesse fallire.

Occorre rilevare che il diritto collaborativo, a differenza della Mediazione Familiare, non restituisce ai genitori la competenza nella risoluzione del conflitto e la partecipazione solo eventuale del mediatore non garantisce l'effettiva indagine degli interessi che sottendono la lite. Da ultimo, il fallimento della procedura, pur non escludendolo, potrebbe pregiudicare un successivo approccio ad un percorso di Mediazione Familiare.

Tuttavia occorre riconoscere l'utilità di questo strumento nei casi in cui potrebbe non essere possibile l'avvio di una procedura di Mediazione Familiare come nell'ipotesi di maltrattamenti, procedimenti giudiziari pendenti o abusi di sostanze, che nella maggior parte dei modelli impediscono al mediatore di considerare la coppia come mediabile.

Ma vi è anche la possibilità di usare **strumenti di cui il diritto civile in realtà è già dotato in funzione preventiva dei conflitti**, e ciò sia per i coniugi quanto per i conviventi.

Per quanto riguarda il **rapporto coniugale**, a partire dalla riforma del diritto di famiglia, si assiste ad una progressiva autonomia negoziale ed alla tendenza alla privatizzazione della vita familiare. Il principio del consenso introdotto con l'art. 144 c.c., viene applicato anche nel momento della rottura del rapporto coniugale con la previsione della separazione consensuale e del divorzio su domanda congiunta.

Nell'accordo di separazione ritroviamo, infatti, oltre il suo contenuto tipico ritenuto necessario²¹, anche un contenuto eventuale (o accessorio), negozi che pur trovando occasione nella separazione non trovano in questa la causa, perché non sono direttamente collegati ai diritti e agli

²¹ Viene così inteso il consenso a vivere separati e le altre clausole necessarie per instaurare un nuovo regime di vita (la determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge, l'affidamento e mantenimento dei figli, l'assegnazione della casa familiare, le modalità di frequentazione dei figli).

obblighi che derivano dal mantenimento del rapporto coniugale. Detti negozi sono espressione della libera autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c., sempre che non comportino lesione dei diritti inderogabili (Cass. Civ. 8.11.06, n. 23801).

Sebbene la Giurisprudenza concordi nell'ammissibilità delle convenzioni di separazione nei limiti dei diritti disponibili, tradizionalmente si è negata la possibilità di accordi sul regime economico in vista di un eventuale divorzio per illiceità della causa ex art. 1343 c.c. per violazione dell'ordine pubblico, poiché i patti preventivi avrebbero l'effetto di condizionare le parti in giudizio.

Parte della Dottrina ritiene invece che i coniugi possano stipulare accordi preventivi, in grado di *"regolamentare l'assetto dei loro rapporti patrimoniali, susseguente alla futura separazione o divorzio, prevedendo anche la possibile fonte di litigiosità futura. In questi casi sembra che facciano legittimo esercizio della loro autonomia patrimoniale e che nulla osti alla validità degli accordi"*(Rubino). La validità degli accordi *"dovrebbe essere vagliata in concreto in base alle circostanze in cui l'accordo fu concluso"*(Zoppini).

In quest'ottica, l'uso dello strumento transattivo può ben essere impiegato al fine di prevenire liti future, purché alla valutazione del caso concreto, non risultino lesi diritti indisponibili e gli accordi non siano contrari all'ordine pubblico.

Di questa opinione è anche la recente sentenza **Cass. 21/12/2012 n. 23713**, la quale ha riconosciuto l'esistenza di un'autonomia privata ex art. 1322 c.c. anche all'interno del diritto di famiglia, la quale consente ai coniugi di disporre del loro patrimonio anche in vista del divorzio.

Per quanto riguarda i **conviventi more uxorio**, anche in questo caso, quasi tutte le problematiche di carattere economico che possono investire le coppie di conviventi possono essere gestite attraverso gli strumenti che il diritto già possiede, in particolare i c.d. **"contratti di convivenza"**, frutto anche questi dell'autonomia negoziale delle parti.

La questione è tornata recentemente alla ribalta grazie all'opera del Consiglio Nazionale del Notariato che il 2 dicembre 2013 ha dedicato alla tematica un *open day* al quale è stato dato grande risalto mediatico.

Tecnicamente si tratta di scritture private (eventualmente autenticate da un pubblico ufficiale come il Notaio) le quali possono contenere vari accordi di natura patrimoniale ed obbligazioni che tuttavia non devono entrare in contrasto con norme inderogabili per legge o riguardare diritti indisponibili. In genere la stipula di contratti di convivenza ha come obiettivo la regolamentazione dei rapporti patrimoniali in previsione di una futura ed ipotetica rottura del rapporto, in modo da assicurare al convivente più debole una forma di assistenza anche successivamente al venir meno della convivenza.

Prospettive

Dalla lunga disamina qui condotta appare chiaro, dunque, che il processo giurisdizionale nella composizione del conflitto familiare dovrebbe rappresentare l'*extrema ratio*, lasciando lo spazio a sistemi alternativi più efficaci che garantiscono soprattutto la salvaguardia dei legami dei soggetti coinvolti.

In Italia siamo molto indietro ed i tentativi di indirizzare i consociati all'uso di strumenti alternativi nella composizione dei conflitti trovano grosse resistenze, soprattutto da una parte consistente del mondo legale.

Così anche l'uso di strumenti giuridici (già presenti nel nostro ordinamento) in funzione preventiva dell'insorgenza dei conflitti, appare poco diffusa.

Occorre senza dubbio, quindi, un mutamento culturale che consenta ai consociati di conoscere e riconoscersi la competenza nella gestione autonoma delle questioni inerenti la vita familiare finanche il momento dell'interruzione del rapporto di coppia o del matrimonio, nel rispetto, ad ogni modo, delle norme di legge e dell'interesse dei minori coinvolti.

Un cambio di rotta è possibile, ma richiede un'azione promossa su più fronti.

Anzitutto **sollecitare il Legislatore** attraverso le associazioni di Mediatori Familiari ed Organismi di Conciliazione Civile, affinché renda più favorevole il ricorso a strumenti alternativi di composizione dei conflitti.

In parte questo è già stato fatto con la Mediazione Civile, mentre la Mediazione Familiare è stata pressoché ignorata. Negli anni sono state numerose le proposte di regolamentazione della figura professionale del Mediatore Familiare, ma in assenza di una disciplina nazionale vi è tanta confusione come dimostrano anche i dati di una ricerca condotta di recente dall'Università di Urbino presso i centri di Mediazione Familiare pubblici delle Marche²².

In secondo luogo potrebbe essere molto utile **diffondere il più possibile dal "basso", l'impiego di strumenti alternativi di composizione del conflitto.**

La prima azione da intraprendere potrebbe essere quella di divulgare direttamente ai consociati, oltre che agli operatori giuridici, la conoscenza di strumenti quali la Mediazione Familiare per la risoluzione delle controversie familiari, soprattutto in contesti di separazione e divorzio, nonché i vantaggi economici e relazionali che questa comporta.

Ma anche diffondere la cultura di una gestione e composizione autonoma del conflitto attraverso l'impiego della Mediazione scolastica²³, per crescere nuove generazioni che sappiano cogliere gli aspetti generativi del conflitto e contenerne gli effetti distruttivi.

E ancora, divulgare fra i cittadini l'uso di strumenti giuridici già esistenti nell'ottica di prevenire liti future sia nel contesto di un rapporto coniugale (c.d. accordi prematrimoniali), sia nell'ambito delle convivenze more uxorio (c.d. contratti di convivenza), processo intrapreso di recente con l'azione del Consiglio Nazionale del Notariato. E' vero che con questi strumenti potrebbero gestirsi esclusivamente i rapporti patrimoniali, ma anche risolvere le problematiche economiche di un conflitto non è di poco conto perché in genere il contenzioso su questi temi maschera, in realtà, le difficoltà relazionali. Se dunque le questioni economiche risultassero definite più chiaramente, oltre ad una riduzione del contenzioso, c'è da sperare che, in caso di interruzione del rapporto coniugale o di coppia, le questioni relazionali possano emergere in maniera più evidente, consentendo alle parti coinvolte di individuare nel Mediatore Familiare la figura professionale più adeguata alla gestione del conflitto che così non verrebbe esasperato dal coinvolgimento nel contesto giudiziario.

Da ultimo, quando non è possibile la Mediazione Familiare, o in maniera complementare ad essa, divulgare l'esistenza di risorse integrative. In particolare i **Gruppi di Parola per figli di genitori**

²² I dati sono stati presentati nel convegno tenutosi ad Ancona "Mediazione Familiare: uscire dalla crisi" del 18 gennaio 2013, promosso dall'Ombudsmann delle Marche.

²³ La **mediazione scolastica** si pone come obiettivo quello di fare conoscere ai ragazzi una modalità alternativa di composizione dei conflitti in modo da restituire loro il potere e la responsabilità di assumere una decisione in ordine allo scontro che li oppone.

separati²⁴ ed i **Gruppi di parola per genitori separati**²⁵, risorse tanto più preziose proprio perché possono essere impiegate quando la Mediazione Familiare non ha le condizioni per poter essere attivata, ma che hanno il vantaggio di poter sostenere i protagonisti del conflitto familiare (genitori e figli) in questo difficile momento di transizione.

Conclusioni

La famiglia oggi è una struttura relazionale complessa e le sue vicende trasformative si evidenziano nel momento in cui si manifesta il contenzioso familiare. Il nostro Legislatore fatica ad armonizzare le spinte dinamiche che da essa provengono alla garanzia dei principi che informano il nostro stesso ordinamento: gli strumenti ordinari di cui dispone per comporre il conflitto, come il processo giurisdizionale, risulta inadeguato alla composizione delle controversie familiari e pur nell'intento di sancire in termini sostanziali l'uguaglianza di tutti i figli, risulta incapace di tradurre in termini processuali questo principio.

Lo strumento che in via elettiva può risolvere efficacemente le controversie familiari garantendo l'uguaglianza sostanziale e formale dei figli è senza dubbio la Mediazione Familiare, ma questa non è favorita nel suo impiego e diffusione.

Altri strumenti di cui il diritto già dispone, e che potrebbero essere impiegati in termini di prevenzione di liti future, sono anch'essi poco diffusi.

Non resta che agire su più fronti per sollecitare il Legislatore ad un mutamento di rotta che si accompagni ad un cambiamento culturale, promosso anche dal basso, verso il riconoscimento dell'autonomia dei cittadini nella gestione delle questioni familiari e nella salvaguardia dei legami relazionali.

Dott.ssa Alessandra Boldreghini

Mediatrice Familiare

Master Mediazione Familiare e Comunitaria

VI edizione 2007-2009

²⁴ Condotti in Italia presso il Centro studi e Ricerche sulla coppia e la Famiglia dell'Università Cattolica di Milano, e sul territorio nazionale dai suoi allievi, i **Gruppi di Parola** per figli di genitori separati sono stati inseriti tra le "buone pratiche" in relazione alle "famiglie fragili" dall'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia. Sono percorsi non terapeutici che si pongono come obiettivo quello di spostare il focus sui bisogni dei figli, sull'apertura al dialogo con questi, sul perdurare del legame genitoriale anche oltre l'evento separativo e di fare in modo che il diritto di ascolto si eserciti in famiglia prima che davanti il magistrato.

²⁵ Sono percorsi non terapeutici rivolti ai genitori che vivono la fase separativa, per sostenere il peso della riorganizzazione delle relazioni familiari, consentendo di contenere gli effetti distruttivi del conflitto.

BIBLIOGRAFIA

- ARIELLI, SCOTTO, *Conflitti e Mediazioni*, Bruno mondadori.
- BERTO F., SCALARI P., *Fili spezzati. Aiutare i genitori in crisi, separati e divorziati*, La meridiana, 2006.
- CANZIANI F., *I figli dei divorzi difficili*, Sellerio Palermo, 2000.
- CIGOLI V., GALIMBERTI C., MOMBELLI M. *Il legame disperante. Il divorzio come dramma di genitori e figli*, Raffaello Cortina, Milano, 1998.
- CIGOLI V. e SCABINI E., *Il familiare. Legami, simboli, transizioni*, Raffaello Cortina Editore, 2000.
- EMERY R. E., *La verità sui figli e il divorzio. Gestire le emozioni per crescere insieme*, FrancoAngeli, Milano, 2008.
- EMERY R. E., *Il divorzio. Rinegoziare le relazioni familiari*, FrancoAngeli, Milano, 1998.
- R. FISHER- W. URY, *L'arte del negoziato*, Mondadori, Milano 1981
- GRAZIOSI A., "Una buona novella di fine legislatura: tutti i "figli" hanno eguali diritti, dinanzi al tribunale ordinario", in Famiglia e diritto 3/2013.
- HAYNES J. M. e BUZZI I., *Introduzione alla mediazione familiare. Principi fondamentali e sua applicazione*, Giuffrè Editore, Milano, 1996.
- MARZOTTO C., TAMANZA G., *La mediazione e la cura dei legami familiari*, Studi interdisciplinari sulla famiglia 20, Vita e Pensiero, Milano, 2003.
- MARZOTTO C., TELLESCHI R. (a cura di) *Comporre il conflitto genitoriale. La Mediazione Familiare metodi e strumenti*, edizioni unicopli, Milano, 1999.
- MARZOTTO C., *Per una storia della Mediazione Familiare*, in "Mediazione Familiare Sistemica" II, 2004, pag. 32-42.
- MARZOTTO C., *Il lavoro di gruppo con figli appartenenti a famiglie divise in politiche sociali e servizi* II p. 387-403, 2000.
- MARZOTTO C., *Appartenere alle due stirpi: i gruppi di parola per figli di coppie separate*, in studi interdisciplinari sulla famiglia XXII p. 342-357, 2007.
- MARZOTTO C. (a cura di), *I Gruppi di Parola per i figli di genitori separati*, in Quaderni del Centro Famiglia, Vita Pensiero, Milano, 2010.
- OLIVERIO FERRARIS A., *Il terzo genitore*, Milano, Cortina, 1997.
- PARKINSON L., *La mediazione familiare. Modelli e strategie operative*, Erickson, 2003, edizione italiana a cura di Marzotto.
- ROMANO M., SGROI M., *Gli accordi preventivi della crisi coniugale*, in Gli aspetti di separazione e divorzio nella famiglia, G. Oberto (a cura di), CEDAM, 2012.
- RUMINATI R., PIETRONI D., *La negoziazione. Psicologia della trattativa: come trasformare un conflitto in opportunità di sviluppo personale, organizzativo e sociale*. Raffaello Cortina Editore, Milano, 2001.
- SCABINI E., ROSSI G. (a cura di), *Rigenerare i legami: la mediazione nelle relazioni familiari e comunitarie*, Studi interdisciplinari sulla famiglia vol. 20, Vita e Pensiero, 2003.
- TOMMASEO F., *Mediazione familiare e processo civile*, in Famiglia e Diritto 8-9/2012.
- VEGETTI FINZI S., *Quando i genitori si dividono. Le emozioni dei figli*, Oscar Mondadori, Milano, 2005.
- APPUNTI del corso di perfezionamento universitario in "La mediazione dei conflitti in ambito familiare, la prevenzione del disagio giovanile e la rete dei servizi socio-sanitari nella Regione Marche", I edizione 2013-2014.

SITI INTERNET

- www.altalex.com.
- www.ancoragenitori.it
- www.europeanforum-familymediation.com
- www.giustizia.it
- www.istat.it
- www.ombudsman@regione.marche.it
- www.osservatorionazionalefamiglie.it
- www.portobellos.it

- BOLDREGHINI ALESSANDRA "La mediazione familiare: una risorsa per le famiglie in crisi"
- BOLDREGHINI ALESSANDRA "La famiglia e la separazione";
- BOLDREGHINI ALESSANDRA "Le emozioni nella separazione";
- BOLDREGHINI ALESSANDRA "Diversi modi di separarsi";
- BOLDREGHINI ALESSANDRA "Parlare ai figli della separazione";
- BOLDREGHINI ALESSANDRA "I bisogni dei figli nella separazione";
- BOLDREGHINI ALESSANDRA "Come aiutare i figli nella separazione";
- BOLDREGHINI ALESSANDRA "La donna e la separazione";
- BOLDREGHINI ALESSANDRA "La separazione: gli atteggiamenti da evitare";
- BOLDREGHINI ALESSANDRA "I Gruppi di Parola per figli di genitori separati: i bambini dicono "i miei genitori si separano";
- BOLDREGHINI ALESSANDRA "Le famiglie allargate: il terzo genitore";
- BOLDREGHINI ALESSANDRA "La separazione e le vacanze estive";
- BOLDREGHINI ALESSANDRA "La separazione ei nonni";
- BOLDREGHINI ALESSANDRA "Restare genitori dopo la separazione";
- www.simef.it
- www.unaf.fr